



## COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE FINALIZZATI AD INCENTIVARE I NUOVI INSEDIAMENTI SUL TERRITORIO, PROMUOVERE L'ESPANSIONE DEL COMMERCIO DI VICINATO ED INCENTIVARE L'IMPRENDITORIA GIOVANILE – PROGETTO #AVANTIPIEVE**

#### **Art. 1 – Finalità**

Il Comune di Pieve del Cairo, istituisce un contributo economico al fine di:

- Favorire e promuovere l'insediamento di nuove imprese
- Favorire e promuovere l'espansione del Commercio di Vicinato
- Promuovere e favorire l'imprenditoria giovanile

Il presente regolamento disciplina i modi e le forme di concessione ed erogazione dei contributi sopraelencati.

#### **Art. 2 Contributo per le nuove imprese**

La possibilità di accedere al contributo è riservata alle imprese (artigianali, commerciali, alberghiere, agricole e industriali) costituite nell'arco del periodo di riferimento individuato nell'apposito Bando, aventi la sede dello stabilimento e/o della attività sul territorio del Comune di Pieve del Cairo.

Non sono considerate nuove imprese le trasformazioni, le fusioni, le imprese conseguenti a successione e altre operazioni riguardanti aziende già attive.

#### **Art. 3 Importo del contributo**

L'importo del contributo per:

- Nuove Imprese
- Nuovi Esercizi Commerciali di Vicinato
- Nuove Imprese od Esercizi Commerciali di Vicinato, avviati da giovani sotto i 35 anni di età

è stabilito annualmente all'interno del relativo Bando emanato dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4 Presentazione delle domande per il contributo**

Le domande, redatte su appositi moduli, vanno presentate in carta libera alla segreteria del Comune entro le scadenze previste dal bando per i contributi.

Le domande per ottenere le agevolazioni previste dal presente Regolamento devono essere redatte sugli appositi moduli e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa od Esercizio Commerciale di Vicinato richiedente e corredate da:

- visura camerale dalla quale si evinca la composizione dell'impresa individuale, di società di persone o di capitale con l'apposita dicitura "antimafia";
- dichiarazione in cui si certifica che l'impresa o l'Esercizio Commerciale di Vicinato si trova ancora in stato di attività alla data della richiesta e non ha avviato procedimenti di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

## **Art. 5 Investimenti ammessi**

Il contributo non può essere superiore a quanto sostenuto dall'impresa o dall'esercizio commerciale di vicinato nella sua fase di costituzione.

Pertanto il richiedente potrà presentare, al fine di documentare le spese sostenute, fatture o note di spesa relative a:

- avvio dell'attività (spese notarili e fiscali, spese per la consulenza legale, gestionale o amministrativa comunque finalizzate all'avvio dell'attività di impresa);
- investimenti di beni strumentali per funzioni legate all'attività produttiva, gestionale, commerciale;
- acquisto di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto merci e di macchine operatrici;
- locazioni di immobili destinati all'attività aziendale;
- acquisto immobili destinati all'attività aziendale;

Sono esclusi:

- gli acquisti di beni effettuati con contratti di locazione finanziaria
- le imposte dirette ed indirette (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: contributi per apertura P.IVA, IVA, bolli ecc.)

Il contributo è ammesso nella misura dell'importo imponibile.

L'IVA od altre imposte dirette ed indirette non sono ammissibili ed erogabili nel quadro del contributo.

Il contributo erogabile non potrà comunque superare il totale dei documenti giustificativi prodotti e l'importo definito dal Bando relativo.

## **Art. 6 Condizioni di esclusione dal contributo**

Sono escluse dalla concessione dei contributi per le imprese o gli esercizi commerciali di vicinato:

- che non sono in regola con l'iscrizione negli Albi, Ruoli, registri, ecc., previsti per l'esercizio dell'attività;
- che hanno assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con imprese preesistenti o che risultino con queste ultime in rapporto di coordinamento o di controllo;
- sorte per mera trasformazione della forma giuridica.
- che non rappresentino un bene economico diverso da una precedente impresa.
- che operino, anche in via non prevalente, nei settori esclusi dal Bando emanato

## **Art. 7 Istruttoria delle richieste di contributi per nuove imprese**

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento definito all'interno del Bando emanato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Sulla base della documentazione prodotta e degli eventuali accertamenti effettuati, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento, alla verifica della completezza e regolarità della domanda e predisponde quindi un elenco cronologico delle richieste, con l'indicazione per ciascuna del contributo che si propone di concedere, nei limiti massimi definiti dal Bando.

In fase istruttoria sarà possibile richiedere eventuale documentazione mancante o altri documenti di chiarimento.

La proposta così formulata viene trasmessa alla Giunta Comunale la quale provvederà alla formale erogazione del contributo, tenuto conto delle effettive risorse disponibili.

## **Art. 8 Revoca dei benefici**

Qualora, a contributo erogato, il beneficiario non risultasse in regola con le disposizioni del presente Regolamento, le somme concesse andranno restituite. L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di attivare, attraverso gli Uffici Comunali competenti, il processo per il recupero del credito.

## **Art. 9 Norme transitorie**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per le nuove imprese od esercizi commerciali di vicinato costituiti a far data dalla sua approvazione.

Si rimanda all'approvazione del Bando Annuale per rendere operativa l'erogazione dei contributi.